

ANALISI

Sicurezza, il Testo unico alla prova delle Regioni

di **Michele Tiraboschi**

Torna di attualità la proposta di un Testo unico della sicurezza sul lavoro. Il Governo ha presentato un corposo schema di legge delega su cui si sono già espresse, in modo propositivo e tendenzialmente favorevole, le organizzazioni sindacali.

L'obiettivo del riordino e del coordinamento, in un unico testo, della complessa normativa prevenzionistica, coltivato nel passato da governi di varie legislature, pare questa volta a portata di mano.

Anche perché lo schema governativo, lungi dal perseguire soluzioni radicalmente innovative, si pone in un solco da tempo tracciato, a partire dalla cosiddetta "bozza Biagi-Treu" del 1997, portando opportunamente a maturazione, con i necessari adattamenti e aggiornamenti richiesti dalla evoluzione del dato legale, non solo interno ma anche internazionale, una ricca e spesso pregevole elaborazione progettuale (ampia documentazione in www.fmb.unimore.it, indice A-Z, voce Sicurezza, obbligo di).

Ciò è evidente a partire dall'estensione del campo di applicazione della normativa secondo una linea di tendenza evolutiva da tempo in atto. Il Testo unico è destinato a trovare applicazione non solo in tutti i settori di attività, ma anche per tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto, collocandosi così ben oltre la tradizionale area del lavoro subordinato. Misure di particolare tutela sono ipotizzate per talune categorie di lavoratori e per quelle tipologie contrattuali cosiddette atipiche che, come noto, presentano elevati profili di criticità. Per il lavoro autonomo si richiamano, invece, misure di tutela "adeguate" da individuarsi

alla luce dei principi, invero alquanto generici, di cui alla raccomandazione del Consiglio n. 2003/134/CE. Solo in sede di attuazione della delega sarà dunque possibile valutare l'intervento di adeguamento nell'area grigia delle collaborazioni coordinate e continuative che, come già ricordato dalla circolare n. 1/2004 del ministero del Lavoro, risultano connotate ex lege da una componente di autonomia nello svolgimento della prestazione lavorativa che rende spesso di difficile applicazione la normativa in materia di salute e sicurezza. Nella stessa prospettiva va poi letta l'annunciata rivisitazione della normativa in materia di appalti attraverso misure volte a garantire un più efficace coordinamento degli interventi di prevenzione nell'ambito dei processi di decentramento produttivo ed esternalizzazione del lavoro. Si ipotizza, in particolare, l'introduzione di meccanismi che consentano di valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese subordinando altresì l'assegnazione di appalti e finanziamenti pubblici al rispetto della normativa prevenzionistica.

L'estensione del campo di applicazione dovrebbe risultare bilanciata, sul piano degli oneri per il sistema delle imprese, da uno sforzo di maggiore esigibilità e certezza del diritto attraverso il coordinamento, la razionalizzazione e semplificazione di un quadro normativo disorganico frutto di una stratificazione normativa alluvionale. Ne dovrebbe beneficiare, in particolare, il sistema delle piccole e medie imprese, a cui la disciplina attualmente vigente impone adempimenti burocratici e obblighi procedurali, taluni dei quali sanzionati anche penalmente, pensati per una impresa di grandi dimensioni dotata di una struttura organizzativa in grado di ammortizzarne i costi. Di qui

l'annuncio di misure volte a semplificare gli adempimenti formali e potenziare le funzioni degli enti bilaterali a cui viene affidato il compito di sostenere il sistema delle imprese nella individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Di qui anche il richiamo, alquanto sfumato rispetto alle proposte avanzate nel corso della passata legislatura, alle norme di buona tecnica e alle buone prassi anche nell'ottica della responsabilità sociale delle imprese.

Quanto ai tempi ristretti della delega (dodici mesi) resta difficile valutarne la coerenza rispetto ai

MATERIA CONCORRENTE

Il progetto di riordino deve fare i conti con la ripartizione di competenze tra centro e periferia

delicati passaggi istituzionali e procedurali. In materia persiste infatti un vincolo ineludibile, che è dato dalla attuale ripartizione di competenze tra Stato e Regioni in materia. Sul più che condivisibile obiettivo di modernizzare e razionalizzare la normativa vigente pesa infatti come un macigno la posizione assunta dal Consiglio di Stato nella passata legislatura (pareri del 31 gennaio e del 7 aprile 2005). Nel sostenere che le prescrizioni finalizzate alla tutela della salute e sicurezza non rientrano nella competenza esclusiva dello Stato, il Consiglio di Stato ha riconosciuto un sostanziale diritto di veto da parte delle Regioni sulle proposte del Governo centrale. Occorrerà pertanto attendere gli incerti esiti dei lavori della conferenza Stato-Regioni per capire se il tanto atteso Testo unico della sicurezza del lavoro è davvero dietro l'angolo.

Tiraboschi@unimore.it